



**BANCA PASSADORE & C.**

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 50.000.000 - RISERVE € 78.751.446,80  
FONDATA NEL 1888

Genova, 2 luglio 2010

Spettabile  
Banca d'Italia  
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza  
Divisione Normativa Prudenziiale  
Via Milano, 53  
00184 ROMA

*ANTICIPATA VIA EMAIL*

**Prot. n. 43**

**Oggetto: “Documento di consultazione: Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati”**

Nel rispondere alla consultazione in oggetto desideriamo, anzitutto, esprimere il nostro vivo apprezzamento per l'elevata qualità ed il livello di approfondimento del documento posto in consultazione, e ringraziare per la possibilità di svolgere commenti in merito al documento medesimo. Pur consapevoli dell'importanza centrale del tema trattato e della necessità che lo stesso trovi adeguata disciplina nel nostro ordinamento e nelle disposizioni interne di ogni impresa bancaria, intenderemmo svolgere alcune valutazioni critiche specialmente dal punto di vista delle piccole banche, segnalando come talune delle soluzioni proposte potrebbero avere un impatto fortemente negativo per le imprese, come la nostra, appartenenti a tale categoria.

Concentreremo la nostra attenzione sui limiti percentuali all'assunzione di attività di rischio verso parti correlate, non perché gli altri temi trattati dal documento siano di minore interesse, bensì in quanto tali limiti potrebbero rappresentare un ostacolo importante e, a nostro sommo avviso, ingiustificato allo sviluppo di banche, come la nostra, profondamente radicate nel territorio e nella realtà industriale di riferimento. Le nostre osservazioni sono suggerite da un'esperienza risalente nel tempo e molto positiva, che ci porta a ritenere che il modello seguito dalla nostra banca meriterebbe d'essere più attentamente valutato nell'ambito di una riflessione sul tema delle parti correlate.

Come a codesto Istituto è già noto, la nostra banca ha conosciuto negli ultimi trent'anni una crescita costante delle proprie attività, grazie anche all'espansione geografica in regioni diverse da quella d'origine ed al coinvolgimento di importanti imprenditori nel proprio organo amministrativo e nel proprio azionariato. La base azionaria della nostra banca è oggi distribuita tra varie famiglie e/o gruppi imprenditoriali, senza che nessun socio abbia partecipazioni superiori alla soglia del 10 per cento (che il documento di consultazione considera come rilevante al fine di individuare una parte correlata). Il nostro consiglio di amministrazione costituisce espressione equilibrata di un tale azionariato e vede la partecipazione, oltre che di esponenti della direzione e della famiglia fondatrice, di imprenditori di rilievo e di esperti della materia bancaria e finanziaria, due dei quali in posizione di amministratori indipendenti.

La scrivente banca presta, da anni ormai, i propri servizi ad una clientela diffusa (della quale fanno parte anche i soci della banca) e ad un certo numero di gruppi finanziari e industriali – di dimensioni medie o grandi – alcuni dei quali fanno capo a membri (non facenti parte della direzione) del proprio consiglio di amministrazione. Tali rapporti si svolgono in condizioni di piena correttezza, nel quadro della disciplina vigente in materia e di particolari procedure; inoltre, essi formano oggetto di uno specifico monitoraggio da parte del collegio sindacale e degli amministratori indipendenti. Non vi è dubbio che l'applicazione della disciplina proposta dal documento di consultazione in tema di procedure e controlli potrà rafforzare i presidi di correttezza di tali operazioni, che peraltro si sono sempre svolte con piena soddisfazione per la banca ed i suoi azionisti, tanto nei settori più strettamente bancari quanto in quello dei servizi d'investimento.

I risultati da noi conseguiti nei passati esercizi confermano la validità del modello adottato e hanno visto utili in crescita perfino in occasione della recente crisi finanziaria. A tali utili hanno contribuito, in misura non trascurabile, i rapporti con le parti correlate, che si sono sempre collocate tra i clienti migliori della banca, generando per essa consistenti ricavi senza mai cagionare perdite.

\*\*\*

#### *1. La disciplina proposta e il principio di eguaglianza*

Il documento in oggetto viene qui esaminato con particolare riguardo al caso di una 'parte correlata' che sia un 'esponente aziendale' senza anche essere un 'partecipante' al capitale della banca (definito come 'chi detiene una partecipazione almeno pari al 10 per cento del capitale o delle azioni con diritto di voto, chi esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole. ...).

(a) Secondo la disciplina proposta, se la banca non appartiene ad un gruppo bancario l'assunzione di attività di rischio (cioè di 'esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi') nei confronti di un esponente aziendale e dei relativi 'soggetti connessi'<sup>1</sup> deve essere contenuta al 2 per cento del patrimonio di vigilanza individuale. Quando invece la banca appartenga ad un gruppo bancario, la stessa può assumere 'nel rispetto dei limiti consolidati ... attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20 per cento del patrimonio di vigilanza individuale'. Ciò si traduce in un'evidente disparità di trattamento per le banche non appartenenti a gruppi bancari, gli esponenti aziendali delle quali incontrano il limite sopra indicato del 2 per cento. Questa disparità comporta un palese svantaggio competitivo per le banche medesime nel reclutamento di amministratori non esecutivi.

(b) Il limite citato del 2 per cento vale sia per un esponente aziendale che per 'un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole' (nel solo caso di 'parte correlata non finanziaria'). Ciò non pare congruo, visto che gli 'esponenti aziendali' sono definiti come 'soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato'. Quindi, sono esponenti aziendali tanto gli amministratori delegati e il direttore generale, quanto gli amministratori non esecutivi ed i sindaci. Sembra chiaro, tuttavia, che gli amministratori delegati e il direttore generale possono, in via di principio, orientare e condizionare la gestione della banca in modo molto più intenso degli amministratori non esecutivi singolarmente considerati e dei sindaci. Solo per i primi, dunque, potrebbe giustificarsi un limite eguale a quello applicabile ai partecipanti di controllo. Per gli amministratori non esecutivi ed i sindaci il limite dovrebbe, invece, essere fissato ad una soglia maggiore, essendo minore l'influenza da essi potenzialmente esercitabile. Visto che ai partecipanti (non di controllo) si applica il limite del 5 per cento, agli esponenti aziendali che abbiano funzioni non esecutive o di controllo potrebbe applicarsi al più il limite residuo del 15 per cento, che rappresenta, comunque, una riduzione notevole rispetto al limite attualmente applicabile del 20 per cento. Una riduzione dal 20 al 2 per cento risulta, invece, così drastica da essere difficilmente giustificabile, specie considerando che ai rapporti con i partecipanti di controllo si applica comunque il limite del 2 per cento.

---

<sup>1</sup> Per 'soggetti connessi' si intendono: 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata; 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

(c) Nel caso di una ‘altra parte correlata’, il limite fissato per i partecipanti di controllo è addirittura più elevato (5 per cento) di quello applicabile agli esponenti aziendali (2 per cento). Il che non è giustificabile, soprattutto per gli esponenti che abbiano funzioni non esecutive o di controllo, per i quali parrebbe invece appropriato il limite residuo del 20 per cento.

## *2. La disciplina proposta e il principio di proporzionalità*

Un esame della questione dal punto di vista delle piccole banche comporta ulteriori rilievi critici nella prospettiva del principio di proporzionalità, inteso come ‘criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari’ (v. il Regolamento emanato da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262).

(a) Anzitutto, la disciplina proposta verrebbe a creare seri ostacoli alla possibilità per le piccole banche di radicarsi nei rispettivi territori di operatività, istituendovi stabili relazioni con la clientela imprenditoriale. Infatti, il coinvolgimento di imprenditori locali nell’organo amministrativo consente alla piccola banca di rafforzare i propri legami con la clientela primaria. Peraltro, gli imprenditori medi o grandi sono interessati ad avvalersi dei servizi di una piccola banca soprattutto se, attraverso la partecipazione al suo consiglio di amministrazione, ne possono conoscere, apprezzare e monitorare la qualità della gestione. Non va poi trascurato che la presenza in consiglio di imprenditori di successo costituisce una fonte di attrazione di altra clientela imprenditoriale, soprattutto se gli imprenditori che siedono in consiglio sono, a loro volta, clienti non secondari della banca.

Nel caso di piccole banche, il limite del 2 per cento del patrimonio di vigilanza potrebbe risultare così basso da impedire il coinvolgimento di imprenditori significativi nell’organo amministrativo. Basti pensare che per la scrivente tale limite sarebbe pari a euro 2,5 milioni, quindi ben inferiore a quanto richiesto per soddisfare le benché minime esigenze di imprese medie o grandi, come quelle che fanno capo ad alcuni degli attuali membri del consiglio di amministrazione. Ciò si tradurrebbe in un evidente svantaggio competitivo, tanto più considerando che le piccole banche facenti parte di gruppi bancari si vedrebbero, invece, applicati i limiti di esposizione relativi al gruppo di appartenenza, come rilevato sopra al n. 1, lett. a.

## BANCA PASSADORE & C.

(b) Inoltre, la presenza di imprenditori di successo in consiglio arricchisce il patrimonio informativo della piccola banca, completandone le capacità gestionali con il contributo delle conoscenze e competenze industriali, commerciali o finanziarie degli amministratori non esecutivi. Questo vale sia per gli aspetti organizzativi e di governo societario della banca, sia per la valutazione del merito creditizio della clientela, spesso ben conosciuta dai membri del consiglio le cui imprese operano nel medesimo settore od in settori contigui. Le informazioni della direzione vengono così integrate da conoscenze preziose e informazioni sensibili, che alla piccola banca non riuscirebbe altrimenti di acquisire indipendentemente dal costo affrontato per ottenerle.

Di ciò si trova conferma in studi teorici ed empirici. In particolare, la letteratura statunitense (R. Adams e H Mehran, 'Corporate Performance, Board Structure and Their Determinants in the Banking Industry', Federal Reserve Bank of New York - Staff Report no. 220, 2008; Federal Reserve Bank of Atlanta, The Director's Primer, 2002; ed ulteriori riferimenti ivi citati) dimostra come nelle banche, diversamente dalle imprese industriali, la presenza di consigli di amministrazione con una composizione più ampia e variegata corrisponda, in genere, a *performances* aziendali migliori in termini di *Tobin'q* (valore delle azioni/valore degli attivi aziendali). Tale positiva correlazione è riscontrabile nelle banche (non nelle imprese industriali) anche grazie alla presenza nei loro consigli di soggetti legati alla banca da stabili rapporti di finanziamento. La rappresentanza in consiglio di alcuni fra i migliori clienti della banca crea, quindi, un valore aggiunto che non si riscontra in altri tipi di imprese.

(c) Ancora, la consuetudine tra direzione e amministratori non esecutivi, a livello di consiglio, può accrescere – e normalmente accresce – la reciproca fiducia nelle relazioni bancarie. Gli amministratori, infatti, possono apprezzare le qualità della direzione della banca meglio di quanto non farebbero come semplici clienti, mentre i dirigenti possono conoscere meglio le imprese affidate, grazie alla diretta conoscenza e frequentazione dei loro vertici. Queste stesse circostanze naturalmente generano potenziali conflitti di interessi, che il documento di consultazione evidenzia, ma che possono essere appropriatamente gestiti con le procedure proposte, senza imporre limiti eccessivi all'assunzione di rischi verso le parti correlate in esame.

(d) Infine, la partecipazione al consiglio di clienti primari può accompagnarsi – come l'esperienza della scrivente conferma – all'assunzione da parte dei medesimi di partecipazioni azionarie nella banca, non necessariamente pari o superiori alla soglia di rilevanza stabilita dal documento nel 10 per cento del capitale o delle azioni con diritto di voto (nel caso della scrivente,

nessun esponente aziendale possiede una partecipazione pari o superiore a tale soglia). Questa circostanza deve essere valutata positivamente, in quanto la partecipazione (non di controllo) nella banca allinea gli incentivi dei singoli amministratori non esecutivi con quelli della banca e delle minoranze azionarie, accrescendone l'impegno nel monitoraggio delle attività della direzione anche rispetto ai rapporti con parti correlate. D'altro canto, un impegno significativo nel capitale di una banca da parte di clienti primari sarebbe difficilmente immaginabile se agli stessi fosse preclusa una partecipazione all'organo amministrativo o se per una tale partecipazione essi dovessero rinunciare ad essere clienti della banca in cui investono.

(e) In conclusione, il modello della piccola banca, radicata nel territorio e vicina alla clientela, oltre che efficiente e solida, può trarre linfa vitale dal coinvolgimento in consiglio di alcuni clienti primari (eventualmente titolari di partecipazioni azionarie - non di controllo - nella banca medesima, con evidenti benefici sul piano del governo societario). Invece, l'applicazione alla piccola banca dei limiti quantitativi proposti nel documento di consultazione impedirebbe a questo modello di affermarsi e funzionare nei termini descritti, con grave danno, attuale e prospettico, per l'intero sistema bancario.

### *3. La disparità di trattamento rispetto alle banche di credito cooperativo*

Indiretta conferma della fondatezza degli argomenti sopra esposti si ricava dal regime proposto nel documento di consultazione per le banche di credito cooperativo, che si discosta notevolmente da quello applicabile alle altre banche (come espressamente consentito dalla Delibera CICR n. 277 del 29.07.2008, la quale prevede all'art. 4 che la Banca d'Italia può prevedere "limiti diversi da quelli generali per le attività di rischio delle banche di credito cooperativo").

Per le banche di credito cooperativo il documento ipotizza che a stabilire i limiti in questione siano le singole banche, con una proposta di disciplina che conviene riportare per esteso:

“Le banche di credito cooperativo non computano nei limiti prudenziali di cui al par. 1 [“Limiti generali” applicabili alle altre banche] le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio.

Lo statuto della banca attribuisce all'assemblea dei soci la competenza a determinare tale misura una volta l'anno, entro un limite massimo fissato dallo statuto in percentuale del patrimonio di vigilanza.

[...] il verbale recante le determinazioni dell'assemblea è comunicato alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla deliberazione.”<sup>2</sup>

Tale proposta è chiarita nella Relazione Illustrativa come segue:

“Nel caso delle banche di credito cooperativo, rileva la circostanza che gli esponenti aziendali – categoria di soggetti cui, come detto, si applicano limiti stringenti alle attività di rischio – sono anche tipicamente soci della banca, ossia i soggetti a favore dei quali deve orientarsi prevalentemente l'attività creditizia.

L'esclusione delle attività di rischio verso esponenti aziendali soci viene peraltro limitata alla misura del fido massimo ordinariamente concedibile dalla banca ai propri soci; la parte eccedente verrebbe invece computata nei limiti.”<sup>3</sup>

Aldilà delle evidenti diversità giuridiche ed organizzative, sembra evidente che esistono alcune analogie tra il modello seguito dalla nostra banca, come descritto nelle pagine che precedono, e quello delle banche di credito cooperativo: oltre alle dimensioni piccole ed alla flessibilità operativa, si segnalano il radicamento territoriale, la vicinanza alla clientela, il fatto che molti clienti siano azionisti (pur non essendo l'operatività della nostra banca prevalentemente orientata ai soci) e la circostanza che alcuni clienti importanti siedano in consiglio. È anche evidente che le banche di credito cooperativo sono, in molte aree e settori, concorrenti temibili per le restanti piccole banche, che appunto presentano certe caratteristiche comuni sul piano operativo ed organizzativo.

È chiaro, dunque, che il regime di favore introdotto dalla disciplina proposta per le banche di credito cooperativo, per un verso, si concilia con il principio di proporzionalità secondo argomenti simili a quelli avanzati sopra al n. 2; per altro verso, comporta una ingiustificata disparità di trattamento per banche, come la nostra, che sostanzialmente meriterebbero un regime giuridico simile, tenuto conto ovviamente delle diversità giuridiche ed organizzative rispetto al modello delle banche di credito cooperativo.

---

<sup>2</sup> Cfr. Documento di Consultazione Parte Seconda, Sezione II, par. 4, pag. 27.

<sup>3</sup> Cfr. Relazione Illustrativa al Documento di Consultazione, Sezione II, par. 4, pag. 48.

In conclusione, sia il criterio di proporzionalità – come accolto dal regime proposto per le banche di credito cooperativo – sia quello di eguaglianza (tra piccole banche lucrative e banche di credito cooperativo) richiedono che alle piccole banche in genere sia riservato, nella materia oggetto di consultazione, un trattamento differenziato rispetto alle altre banche del sistema.

\*\*\*

Alla luce delle suesposte considerazioni, suggeriremmo di modificare la disciplina proposta come segue:

- (a) agli **esponenti aziendali che non abbiano funzioni esecutive individuali** ed ai relativi soggetti connessi dovrebbe applicarsi un **limite percentuale** (pari, in ipotesi, al 15 per cento del patrimonio di vigilanza) **diverso** da quelli riferibili agli amministratori esecutivi (2 per cento) ed ai partecipanti al capitale (2 o 5 per cento, a seconda dei casi);
- (b) il limite più elevato per gli esponenti che non abbiano funzioni esecutive individuali dovrebbe valere
  - a. **per tutte le banche**, in ossequio al principio di eguaglianza, che impone di trattare diversamente situazioni diverse, come appunto quella di un amministratore non esecutivo rispetto a un esecutivo o ad un partecipante;
  - b. **o almeno per le banche piccole**,
    - i. sia in ossequio al **principio di proporzionalità**, che impone di evitare un sacrificio eccessivo (quale risulterebbe dall'applicazione di limiti all'assunzione di rischi che praticamente escluderebbero le piccole banche dall'operatività con le imprese medie o grandi, esponenti delle quali fossero pure amministratori non esecutivi della banca);
    - ii. sia in attuazione di un campo da gioco livellato, relativamente tanto alle piccole banche appartenenti a gruppi (le quali beneficerebbero dei limiti più elevati riferibili al gruppo) quanto alle banche di credito cooperativo.

BANCA PASSADORE & C.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per un eventuale incontro di approfondimento dei temi sopra trattati, dichiarandoci fin d'ora lieti ed onorati di partecipare ad un tale incontro ove ci comunicaste la Vostra disponibilità. Intanto ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti ossequi.

BANCA PASSADORE & C.